

N. R.G. 15126/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello	Presidente Relatore
dott. Marianna Galioto	Giudice
dott. Mariaantoinetta Ricci	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15126/2015** promossa da:

BRUNO ROSSI (C.F. RSSBRN43E17I968X), con il patrocinio dell'avv. ROSSI BRUNO e dell'avv. AGOSTINELLI MONICA (GSTMNC67P65F205S) VIA BOCCACCIO 15/A 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ROSSI BRUNO
GUIDO ROSSI (C.F. RSSGDU41A03I968N), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINELLI MONICA e dell'avv. ROSSI BRUNO (RSSBRN43E17I968X) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA BOCCACCIO 15/A 20122 MILANOpreso il difensore avv. AGOSTINELLI MONICA
LUCIA ANTONIETTA CENTURIONE (C.F. CNTLNT51A49F205P), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINELLI MONICA e dell'avv. ROSSI BRUNO (RSSBRN43E17I968X) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA BOCCACCIO 15/A 20122 MILANOpreso il difensore avv. AGOSTINELLI MONICA

ATTORE/I

contro

IMM.RE MAZZINI SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GHEZZI MARIA ANGELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE CESARE BATTISTI, 17 PAVIApresso il difensore avv. GHEZZI MARIA ANGELA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, come di seguito:



ATTORI:

Piaccia al Tribunale adito, *contrariis rejectis*, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare la nullità e/o annullare le deliberazioni assembleari specificate in comparsa di riassunzione per i motivi esposti in atti. Col favore delle spese”.

In via istruttoria, si chiede l’ammissione, ove occorra e senza inversione dell’onere probatorio, di prove per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli di prova:

- 1) ”Vero che in vista della trasformazione della snc Imm. Mazzini in srl Imm. Mazzini si conveniva tra Ezio Rossi, Guido Rossi e Bruno Rossi da una parte e Roberto Jelmini, Liliana Donà, Danilo Brera e srl Finimvel, con amministratore unico l’ing. Leonardo Vercesi, dall’altra di adottare come tipo di organo amministrativo della srl Imm. Mazzini quello formato da due amministratori, non costituenti un consiglio di amministrazione, dotati di poteri congiunti ?”;
- 2) ”Vero che i due amministratori dovevano essere scelti uno per parte ?”;
- 3) “Vero che le scelte di cui al capitolo 1) ed al capitolo 2) venivano formalizzate mediante la loro inserzione nell’atto di trasformazione della società in nome collettivo in società a responsabilità limitata ?”;
- 4) ”Vero che durante l’assemblea della srl Imm. Mazzini tenutasi in data 25/7/2014 il socio avv. Bruno Rossi contestava e si opponeva alla messa in votazione di un argomento, e precisamente la nomina di un amministratore unico, che non era indicato nell’ordine del giorno?”;
- 5) ”Vero che l’ing. Leonardo Vercesi, quale presidente dell’assemblea, impediva che in ordine all’argomento suddetto si aprisse una discussione e metteva immediatamente in votazione l’argomento medesimo?”.

CONVENUTA:

In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale adito essendo la controversia di competenza dell’arbitro unico in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale;

Ancora in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione riassunto da parte attrice ex art. 164 c. 4 cpc per mancata indicazione dell’oggetto della domanda e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda; Nel merito: rigettare le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Sulle spese: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Condannare altresì parte attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc che si quantificano in Euro 2.000,00 o nella diversa misura che il Tribunale riterrà di giustizia”

Concisa esposizione dei motivi della decisione

Con l’atto introduttivo del presente giudizio gli attori, agendo in qualità di soci della convenuta IMM.RE MAZZINI srl, hanno impugnato le delibere assembleari di revoca dell’amministratore Guido Rossi e nomina di un AU assunte in data 25.7.14, lamentando:

- 1) irregolare convocazione dell’assemblea – per essere stata l’assemblea convocata da un socio in (asserita) violazione delle disposizioni statutarie;
- 2) indebita estromissione del delegato indicato dal socio Guido Rossi;
- 3) omessa indicazione nell’odg della proposta di revoca dell’amministratore Guido Rossi;
- 4) modifica illegittima dell’atto costitutivo, con la nomina di un AU a fronte di una invocata previsione statutaria di affidamento dell’amministrazione a due amministratori (in rappresentanza dei due soci di riferimento), senza il rispetto delle disposizioni di legge (artt 2480- 2436 cc in relazione al mancato intervento del notaio) che regolano il relativo procedimento assembleare;



5) omessa indicazione nell'odg della proposta di modifica dell'atto costitutivo in materia di composizione dell'organo amministrativo.

Parte convenuta ha contestato il fondamento di merito di tutte le doglianze così proposte ma già in via preliminare ha ritualmente eccepito l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della controversia in presenza di clausola arbitrale prevista dallo Statuto sociale in relazione a "*qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*".

Gli attori hanno chiesto il rigetto dell'eccezione sul presupposto dell'asserito carattere imperativo delle disposizioni di cui agli artt 2480-2346 cc, tale da far escludere che la controversia in oggetto possa reputarsi relativa a "diritti disponibili" dei soci.

In simili termini (ovvero alla luce delle difese svolte dall'attore al fine di contrastare l'eccezione di arbitrato proposta dalla convenuta) la controversia deve dunque reputarsi limitata in questa sede unicamente al profilo di cui al punto 4) delle contestazioni di parte, come detto relativo ad una asserita modifica dello statuto in violazione delle relative procedure di legge, intese come inderogabilmente sottratte alla disponibilità delle parti e come tali insuscettibili di dar luogo ad un deferimento in arbitri – risultando invece non contestata la compromettibilità in arbitri di tutte le ulteriori questioni portate all'attenzione.

Così circoscritti i termini della questione da affrontare, muovendo dalla medesima prospettazione di parte e senza alcun bisogno di entrare nel merito del contraddittorio svolto in causa in ordine ai generali principi in materia di limiti alla compromettibilità di controversie societarie, pare qui sufficiente limitarsi a prendere atto del fatto che la contestazione di parte attrice sul punto muove da un dato semplicemente "falso".

Invero parte attrice pretende qui di fare riferimento all'art 2 dell'atto di trasformazione della originaria s.n.c. nella odierna IMMOBILIARE MAZZINI srl" (laddove in effetti si leggeva che l'amministrazione veniva affidata a n 2 amministratori, nella specie nominativamente indicati, "*che resteranno in carica fino a revoca o dimissioni*" e che "*non costituiscono un CdA*") ma è la medesima parte a produrre altresì (all 4) copia dello statuto della srl "aggiornato al 20.11.2007" (dunque in data successiva alla menzionata trasformazione) che invece (v art 10) innanzitutto ribadisce la previsione che gli amministratori nominati rimangono in carica fino a revoca, dimissioni o scadenza del termine, quindi rimette espressamente alla volontà dei soci in sede di nomina la scelta tra "a) un AU; b) un CdA; c) due o più amministratori con poteri disgiunti, congiunti o da esercitarsi a maggioranza". Dunque:

*per quanto attiene l' astratta composizione dell'organo amministrativo, si discute di modifica statutaria che non è stata affatto oggetto della delibera 25.7.14 qui impugnata ma al contrario risulta ampiamente risalente nel tempo e mai formalmente contestata;

* lo statuto sociale prodotto in atti (nella versione aggiornata già al 20.11.07) non prevede d'altro canto alcun vincolo in capo ai soci in ordine al nominativo e/o ai meccanismi di voto dell'amministratore/degli amministratori da eleggere - così che gli invocati accordi sui meccanismi di nomina che parte attrice chiede di poter provare per testi, quand'anche sussistenti, non potrebbero che essere intesi come "patti parasociali" di per sé inidonei ad incidere sulla validità delle delibere assunte dalla società.

Alla stregua di tali rilievi deve dunque rigettarsi nel merito la domanda di parte attrice in materia di illegittima modifica dello statuto sociale (punto 4 delle contestazioni riportate in motivazione) e per il resto riconoscersi pienamente fondata l'eccezione di arbitrato proposta dai convenuti.



Alla soccombenza degli attori segue condanna alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo.

D'altro canto il carattere palesemente temerario (alla luce delle precedenti osservazioni) delle argomentazioni proposte a supporto della contestazione in tema di asserita violazione dello Statuto impone altresì l'accoglimento della richiesta di condanna al pagamento di una ulteriore somma di euro 2000 proposta dalla convenuta ex art 96 cpc. .

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

*rigetta l'impugnazione di parte attrice nella parte relativa alla contestata violazione dello Statuto sociale (punto 4 delle contestazioni di cui in motivazione);

*dichiara l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere di tutti gli ulteriori motivi di impugnazione proposti dagli attori in quanto soggetti alla cognizione degli arbitri in presenza di rituale clausola compromissoria;

*condanna gli attori, in solido tra loro, alla integrale rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00 per compensi oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a.;

*condanna altresì gli attori, in solido tra loro, al pagamento di una ulteriore somma di euro 2.000,00 in favore della convenuta ex art 96 cpc.

Così deciso in Milano 22.9.16

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello

